


Publicato il 04/07/2023

N~~0~~3460 ~~2~~023 REG.PROV.CAU.
N. 09552/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9552 del 2023, proposto da
FE.GI.CA. – Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini, F.I.G.I.S.C. –
Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, impresa individuale
Denise Francesco, Lario Gestioni S.A.S. di Nicola Varalli & C., Loto Petroli s.r.l.,
Omnia service di Roberto Di Vincenzo & C. S.A.S., in persona dei rispettivi legali
rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avvocati Ernesto Stajano ed Enrico
Campagnano, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, alla
Via Sardegna, n. 14, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore,
non costituito in giudizio;

nei confronti

- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale
rappresentante;

- Alessandro Gerolini;
 - Alessio Alessandri;
- non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, recante “*Modalità dell’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione*”;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Preso atto che parte ricorrente, a sostegno dell’istanza cautelare di cui sopra, ha posto in evidenza che:

- “*gli oneri imposti dal decreto ministeriale impugnato producono un danno grave ed irreparabile per gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante in termini organizzativi, logistici e imprenditoriali*”;
- “*in assenza di una misura cautelare, dal 24 luglio 2023 e dal 1° agosto 2023 i distributori saranno costretti ad adempiere rispettivamente i gravosi ed irragionevoli obblighi di comunicazione e di esposizione, con decorrenze del tutto sproporzionate e insostenibili per gli operatori*”;
- “*analogamente, in difetto di sospensiva, a decorrere dal 1° agosto 2023 i distributori si vedranno esposti ad ingenti sanzioni amministrative e soprattutto al rischio della chiusura temporanea degli impianti in caso di violazioni plurime degli obblighi prescritti*”;

Rilevato come, ai sensi di quanto disposto dall’art. 55, comma 5, c.p.a., l’istanza

cautelare è suscettibile di essere sottoposta a deliberazione collegiale alla Camera di Consiglio del prossimo 26 luglio;

Conseguentemente, osservato come il pregiudizio dalla parte lamentato:

- verrebbe a prodursi per due soli giorni, quanto agli obblighi di comunicazione e di esposizione;

- non viene, al momento, in considerazione la possibile applicazione del previsto apparato sanzionatorio, la cui decorrenza – come dalla stessa parte sottolineato – è prevista a decorrere dal successivo 1° agosto;

Per l'effetto, escluso che l'istanza cautelare monocratica si presti ad accoglimento;

P.Q.M.

così dispone:

- respinge l'istanza ex art. 56 c.p.a.;

- fissa, ai fini della trattazione della domanda cautelare dalla parte incidentalmente proposta, la Camera di Consiglio del 26 luglio 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 4 luglio 2023.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO